



ERNESTO D'IPPOLITO  
NOTAIO

REPERTORIO N. 114

RACCOLTA N. 81

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque agosto duemilaventi (5 agosto 2020)  
alle ore tredici

In Fabrica di Roma, via A. Cencelli n. 20

Avanti a me, **ERNESTO D'IPPOLITO**, Notaio in Fabrica di Roma, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti riuniti di Viterbo e Rieti,

È PRESENTE

• Francesco BIGIOTTI nato a Viterbo (VT) il 23 novembre 1962, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, quale amministratore unico della società "**FARMAFABRICA S.R.L.**" con sede in Fabrica di Roma, via Porta Vecchia n. 19, capitale sociale euro 23.371,00, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Viterbo al numero, C.F., P. IVA 01988630560, R.E.A. n. VT-143987.

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di assistere all'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno:

- approvazione del nuovo statuto sociale;  
e mi chiede di redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto che in questo luogo, giorno e ora assume la presidenza il comparente, il quale

VERIFICATO CHE:

1) l'assemblea è qui riunita, senza formale convocazione ai sensi di legge e dell'art. 8 del vigente statuto sociale;

2) è presente l'intero capitale sociale, rappresentato da:

• FARMACIA BIGIOTTI DI BIGIOTTI FRANCESCO E ANDREA SNC, con sede in Bagnoregio (VT), Piazza Trento e Trieste n. 8, in persona dell'amministratore e legale rappresentate Andrea BIGIOTTI, nato a Viterbo, il 24 dicembre 1963 domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società, titolare di una quota di nominali euro 11.452,00, pari al 49% del capitale sociale;

• Comune di FABRICA DI ROMA, con sede in Fabrica di Roma (VT), Via A. Cencelli n. 20, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentante Mario SCARNATI

titolare di una quota di nominali euro 11.919,00, pari al 51% del capitale sociale;

3) è presente l'amministratore unico, in persona del comparente;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti, nessuno dei quali si oppone alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, ritenendosi sufficientemente informati, il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria.

DISCUSSIONE

Il Presidente prende la parola ed espone all'assemblea quanto all'ordine del giorno, dando atto che a seguito dell'accordo transattivo raggiunto tra la FARMACIA BIGIOTTI DI BIGIOTTI FRANCESCO E ANDREA SNC e il COMUNE DI FABRICA DI ROMA, con atto del 30 luglio 2020 a mio rogito registrato a Viterbo il 31 luglio 2020 al n. 6551 -1T e iscritto nel registro delle imprese di Viterbo il 31 luglio 2020 prot. n. 15960/2020, con il quale si è sciolta per mutuo dissenso la cessione di quote, la compagine societaria è oggi composta dalla FARMACIA BIGIOTTI DI BIGIOTTI FRANCESCO E ANDREA SNC e dal Comune di Fabrica di Roma, quest'ultimo quale socio di maggioranza.

Il Presidente illustra quindi sinteticamente le ragioni che rendono necessario

REGISTRATO A  
VITERBO  
il 6 agosto 2020  
n. 6935-1T  
euro 200,00

CCIAA di VITERBO  
del 6 agosto 2020  
Protocollo  
n. 16461/2020

modificare integralmente, sostituendolo, lo statuto della società, ripristinando, per quanto possibile, quello vigente fino a quando l'Ente pubblico era stato socio della società e adeguandolo alle norme di legge oggi vigenti.

Terminata la discussione, l'assemblea, col voto unanime dei soci espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

**DELIBERA**

- 1) di approvare, così sostituendo integralmente quello attualmente vigente, il nuovo statuto sociale, contenente le norme sul funzionamento della società;
- 2) di dare mandato all'organo amministrativo affinché dia esecuzione a quanto deliberato.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente mi consegna il nuovo statuto sociale, che si allega sotto la lettera "A", e dichiara sciolta la seduta alle ore tredici e trenta.

Atto, su un foglio per quattro pagine, scritto, anche da persona di mia fiducia, e letto unitamente a quanto allegato da me notaio al comparente, che lo approva.

E' sottoscritto alle ore tredici e quarantacinque.

Firmato:

Francesco Bigiotti

Ernesto d'Ippolito

(sigillo)

**STATUTO**

**DELLA SOCIETA' "FARMAFABRICA S.R.L."**

**ART. 1 DENOMINAZIONE**

La società a responsabilità limitata è denominata "FARMAFABRICA S.R.L." ed è a prevalente partecipazione comunale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

**ART. 2 SEDE**

La società ha sede legale nel Comune di Fabrica di Roma.

La sede può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

**ART. 3 DURATA**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe stabilite dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2365 c.c., richiamato dall'art. 2486 c.c.

La società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci con una maggioranza qualificata del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

**ART. 4 OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto la gestione della farmacia attualmente sita in Fabrica di Roma (VT), Via Porta Vecchia n. 19.

Nella gestione della farmacia la società può commercializzare e distribuire i prodotti generalmente oggetto del servizio farmaceutico.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano: specialità medicinali, prodotti galenici, dispositivi e presidi medico chirurgici, articoli sanitari e ogni altro prodotto

affine, medicinali omeopatici, alimenti per l'infanzia e dietetici speciali, alimenti ed integratori alimentari, alimenti funzionali, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti parafarmaceutici e dietetici, prodotti di cosmesi e dermocosmesi, nonché prodotti per la cura del corpo ed il benessere, la salute e l'igiene della persona ed ogni altro prodotto analogo od affine a quelli sopraindicati.

La società può altresì erogare ogni prestazione e servizio consentito, quali esempio ad l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazioni mediche e salutistiche e la relativa refertazione, la rivendita, o la distribuzione in altra forma di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali nonché ogni altro servizio sanitario o parasanitario a favore degli utenti del servizio farmaceutico.

Può, inoltre, svolgere tutti gli altri servizi, attività o prestazioni consentite o comunque poste a carico delle farmacie dalla legge o dalle norme convenzionali. La società ha inoltre ad oggetto la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale, di organizzazione o prestazione, anche in proprio, di servizi di informazione, formazione ed aggiornamento professionale, anche mediante convegni, corsi, master e simili, a dell'utenza nonché di imprese, persone giuridiche ed altri enti anche pubblici ed anche non personificati operanti nel settore sanitario.

L'attività e i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, e mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo.

La società può, inoltre, compiere, direttamente o indirettamente, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attività ed i divieti previsti dalla legge, ogni altra operazione od attività consentita di natura mobiliare, immobiliare,

commerciale, industriale, finanziaria ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od anche solo utile od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione del compimento di attività nei confronti di terzi e della raccolta del risparmio presso il pubblico.

#### **ART. 5 CAPITALE SOCIALE**

Il capitale è di euro 23.371,00 (ventitremilatrecentosettantuno) suddiviso in quote come per legge.

#### **ART. 6 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

Il socio privato può trasferire la sua quota di partecipazione ovvero costituire diritti reali su di essa, in tutto in parte, solo ed esclusivamente in favore di altro socio.

Il socio pubblico può alienare o costituire vincoli sulle partecipazioni sociali nei limiti e con le modalità previste dall'art. 10 e dall'art. 7, come richiamato, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

<sup>2</sup> Il socio privato, in caso di alienazione ha diritto di prelazione a parità di condizioni nell'acquisto della quota. Tale diritto andrà esercitato entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di cui al citato D.Lgs.

#### **ART. 7 FINANZIAMENTO SOCI**

I finanziamenti concessi dai soci alla società sono a titolo gratuito in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c. e sono, quindi, infruttiferi d'interessi.

#### **ASSEMBLEA**

#### **ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI E DELIBERAZIONI**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto si obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il presidente reputerà

di volta in volta più opportuna. Esse debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Potranno intervenire, anche mediante mezzi di telecomunicazione purché idonei all'identificazione personale, all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di voto.

#### **ART. 9 CONVOCAZIONE**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, o anche altrove, purché in Italia.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da inviare ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese.

In mancanza di tali formalità, l'assemblea può validamente riunirsi quando sia rappresentato l'intero capitale e siano intervenuti l'organo amministrativo al completo e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga informato.

L'assemblea dev'essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta giorni in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

#### **ART. 10 DIRITTO DI VOTO**

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla quota di capitale sociale

posseduta.

#### **ART. 10-bis PARTICOLARI DIRITTI DEI SOCI**

Il Comune di Fabrica di Roma ha il diritto di stabilire l'ubicazione dove la società esercita la sua attività di vendita al pubblico.

La Farmacia Bigiotti di Bigiotti Francesco e Andrea SNC ha il diritto di nominare, in conformità all'art. 7 della L. 8 novembre 1991, n. 362, il direttore responsabile della farmacia, il quale dovrà essere un farmacista in possesso dell'idoneità di cui all'art. 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.

#### **ART. 11 RAPPRESENTANZA**

Ogni socio che abbia diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta da altra persona, fermi i limiti ed i divieti di cui all'art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in società.

#### **ART. 12 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

#### **ART. 13 QUORUM ASSEMBLEARI**

L'assemblea delibera con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, fatti salvi i maggiori quorum previsti da norme di legge e del presente statuto.

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, all'interno del quale viene nominato il Presidente.

Il Comune di Fabrica di Roma ha il diritto di nominare la maggioranza dei membri del consiglio, la nomina dei consiglieri di parte pubblica avverrà ai sensi dell'art.

2458 c.c.

#### **ART. 15 DURATA DELLA CARICA**

I membri del consiglio di amministrazione di parte privata durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea all'atto di nomina, mentre quelli di parte pubblica restano in carica tre anni, sono nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Fabrica di Roma e potranno essere revocati. La revoca potrà essere formalizzata solo ed esclusivamente dal Comune di Fabrica di Roma.

#### **ART. 16 POTERI**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Al Presidente spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione si riunirà presso la sede sociale o altrove anche mediante mezzi di telecomunicazione, in ogni caso in territorio nazionale, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o riceva tale richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti ed in caso di parità, prevale la decisione alla quale aderisce il Presidente.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali.

#### **ART. 17 COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta, solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio, ed un gettone di presenza non superiore ad euro 100,00 (cento) per i consiglieri ed euro 200,00 (duecento) per il Presidente, salvo che l'assemblea dei soci con una maggioranza di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale



sociale stabilisca all'atto di nomina un compenso superiore, purché nei limiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

## ORGANO DI CONTROLLO

### ART. 18 NOMINA

Quando i soci ne ravvisano l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno la competenza ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

## BILANCIO - UTILI

### ART. 19 ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

L'assemblea, fatti salvi gli accantonamenti obbligatori a riserva, delibera sulla destinazione dell'utile e può altresì deliberare la formazione e l'incremento di ulteriori riserve.

## ART. 20 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

## DISPOSIZIONI FINALI



## ART. 21 DOMICILIO DEI SOCI

Nei rapporti con la società il domicilio dei soci a tutti gli effetti di legge è quello risultante dal Registro delle Imprese.

## ART. 22 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto s'intendono richiamate ed applicabili le disposizioni del codice civile, delle leggi vigenti in materia di società ed in particolare del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

1) DELE le ventinove parole da "11" a "socio". 2) DELE le tre parole da "11" a "privato"; ADDE: "Ciascun socio"  
Due possibile, trentadue parole cancellate, da me  
letta al componente, che le approva.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO  
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N.  
235 DEL 30 DICEMBRE 2010 CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI  
DALLA LEGGE.